TESTO UNICO RIGUARDANTI L'ORDINAMENTO DEL CORPO REALE EQUIPAGGI MARITTIMI E LO STATO GIURIDICO DEI SOTTUFFICIALI DELLA REGIA MARINA

Art. 31

T. U. 21 agosto 1924, n. 1525, art. 8, 6° 7° o 8° comma e 37, 4° comma; R. D. L. 3 marzo 1927, n. 756, art. 4, modif

Vincoli di servizio annuale per i sottocapi e comuni di leva.

I commi di 1ª e 2ª classe delle categorie e specialita': nocchieri, marinai atti a servizi marinareschi, cuochi, autisti, segnalatori; R. T., cannonieri P., armaroli, artificieri, elettricisti, S.D.T., siluristi, torpedinieri, palombari, fuochisti abilitati condotta macchine, motoristi navali e artefici, furieri, furieri S., carpentieri, infermieri, trombettieri, possono, al termine della ferma di leva, o entro 4 mesi dalla data di congedo, domandare di essere trattenuti o riammessi in servizio con successivi vincoli di ferma della durata di un anno, non snperiori a sei.

Il Comando superiore del Corpo Reale equipaggi marittimi stabilisce anno per anno numero dei militari di leva che possono essere ammessi al 1° vincolo ed ai vincoli successivi. Tale numero non puo' eccedere quello stabilito dal precedente art. 5.

I militari di leva trattenuti o riammessi in servizio assumono la denominazione di «raffermati di leva».

I militari congedati comuni di 2ª classe se riammessi in servizio e raffermati sono classificati comuni di 1ª classe.

I comuni di 1ª classe raffermati possono essere presi in esame per l'avanzamento a sottocapo dopo tre anni di servizio, computato, a tale fine, quello compiuto nella ferma ordinaria di leva.

I raffermati di leva fruiscono del trattamento economico di cui al successivo art. 39.

I militari di leva di tutte le categorie possono essere ammessi a restare in servizio a tempo indeterminato senza vincolo di ferma ed alle condizioni economiche normali per il personale di leva.

Versione in vigore dal 1 dicembre 1936, non più in vigore dal 17 luglio 1964 · versione 4

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico riguardanti l'ordinamento del Corpo Reale equipaggi marittimi e lo stato giuridico dei sottufficiali della Regia marina
Estremi	Regio decreto 18 giugno 1931, n. 914
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 luglio 1931

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-riguardanti-l-ordinamento-del-corpo-reale-equipaggi/art-31-t-u-21-agosto-1924-n-1525-art-8-6-7-o-8-comma-e-37-4-comma-r-d-l-3/versione/4

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it